

InQuadriamo il diritto Il danno non patrimoniale

Author : Francesca Bonaccorsi

Date : 19 febbraio 2014



Cos'è, quando può essere risarcito

Cari lettori,

per il terzo appuntamento di *InQuadriamo il diritto* ho pensato ad un argomento del quale ormai si parla un po' ovunque, ma spesso in modo troppo superficiale o approssimativo: **il danno non patrimoniale**.

Tutti noi sappiamo che, se Tizio ci danneggia l'auto o ci distrugge gli occhiali da sole, e se ricorrono tutti i presupposti previsti dalla legge (Tizio ha agito con dolo o con colpa, la sua condotta non è in alcun modo giustificabile ecc.), abbiamo il diritto di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale subito. Il che significa, nella maggior parte dei casi, che possiamo chiedere a Tizio l'**equivalente monetario** necessario per eliminare il danno (nei nostri esempi, le spese necessarie per riparare l'auto o per acquistare un paio di occhiali nuovi).

Forse non tutti sanno, però, a quali condizioni ed entro quali limiti è possibile ottenere il risarcimento del **danno non patrimoniale**, ossia di un danno che non va a ledere interessi patrimoniali della persona, ma che incide su diritti ed interessi di natura, appunto, non patrimoniale. Pensate, ad esempio, all'ipotesi in cui Tizio (sempre lui!), investendo Caio sulle strisce pedonali, gli provochi un danno molto grave e permanente ad una gamba. Oppure pensate all'ipotesi in cui Tizio (ancora lui!) pubblichi su Facebook una foto *hard* di Caia senza il suo consenso, e Caia, a causa dell'illecita condotta di Tizio, si rifiuti di uscire di casa e di frequentare i suoi amici che ormai non fanno altro che deriderla e prenderla in giro. Pensate, ancora, a Tizio (e questa è l'ultima volta che lo incolpiamo di cotante nefandezze!) che avvelena volontariamente l'adorabile gattino di Caia, al quale questa era affezionatissima. Ed infine pensate a Caio che, a causa di un improvviso *black out* elettrico, non può più vedere gli ultimi appassionanti minuti della finale di Champions League giocata dalla sua squadra del cuore. In tutti questi casi è evidente che Caio e Caia hanno subito una lesione di diritti ed interessi di natura non patrimoniale (hanno subito, quindi, un danno non patrimoniale), ma è anche altrettanto evidente che l'entità e la gravità del danno subito varia, e anche di molto, nelle diverse situazioni descritte. Nel primo caso siamo davanti ad una chiara ipotesi di danno alla salute derivante dalla compromissione (perdita del normale uso di una gamba) dell'integrità fisica del danneggiato. Nel secondo caso siamo, invece, davanti ad un danno che va ad incidere sull'onore, sulla reputazione e sull'immagine del danneggiato. Nel terzo caso siamo davanti ad un danno che va ad incidere sul sentimento e sul rapporto di affetto che può legare, a livello più o meno intenso, il padrone al suo animale domestico. Nell'ultimo caso siamo, infine, davanti ad un qualcosa che, per quanto possa irritare, dare fastidio o creare disappunto, un vero e proprio danno non patrimoniale, nel senso tecnico del termine, non lo crea. Vediamo,

allora, di capire quando si può ritenere esistente un danno non patrimoniale ed entro che limiti lo si può risarcire.

In linea di massima, occorre tener presente che, mentre il risarcimento del danno patrimoniale non è condizionato dall'entità del danno (io posso andare in Tribunale, lamentarmi di aver subito un danno da 1 euro ed ottenere il risarcimento di 1 euro), al contrario il risarcimento del danno non patrimoniale incontra un limite ben preciso: il danno non patrimoniale, per essere risarcibile, deve essere di una certa entità, deve **superare la soglia della normale tollerabilità** e deve andare ad incidere in modo significativo sulla persona. Inoltre, a differenza del danno patrimoniale, il danno non patrimoniale è risarcibile **solo quando l'interesse leso è protetto a livello costituzionale**. Così, tornando agli esempi fatti sopra, il danno non patrimoniale subito da Caio per la compromissione grave e permanente dell'uso della gamba è sicuramente risarcibile (sempre purché ricorrano tutti gli altri requisiti previsti dalla legge per il risarcimento del danno), perché il danno è senza dubbio grave e deriva dalla lesione del diritto alla salute ed all'integrità psico-fisica (tutelato dall'art. 32 della Costituzione). Lo stesso non si può, ovviamente, dire nel caso del danno subito da Caio che, a causa di un *black out* elettrico, non può più vedere la partita di calcio della sua squadra del cuore. Sebbene alcuni Giudici di Pace abbiano, in passato, accolto domande di risarcimento di quest'ultimo tipo (liquidando anche somme significative a favore del tifoso "danneggiato"), oggi è assolutamente pacifico che il danno subito da Caio non è certamente grave e, soprattutto, è evidente che non esiste alcuna norma costituzionale che tuteli, in modo diretto o indiretto, il diritto di guardare in tv la partita della propria squadra di calcio preferita.

Piaccia o no, questa è la regola in materia di danno non patrimoniale. Si potrebbe dire che, così ragionando, viene data molta più rilevanza agli aspetti economici della vita quotidiana piuttosto che a quelli non economici (ma non per questo di minore importanza), e che una simile disparità di trattamento non appare giustificata o razionale. In realtà, la scelta di risarcire solo i danni non patrimoniali più "rilevanti" ha una sua precisa giustificazione. Se, infatti, si aprisse la strada al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, gravi o no che siano, tutti noi potremmo invadere le aule dei Tribunali (e ancor più quelle dei Giudici di Pace) per lamentarci del vicino di casa cafone che esce di casa la mattina senza salutarci, della programmazione scadente di una certa emittente televisiva, della trama per nulla avvincente di un libro giallo, della commessa poco cortese al banco dei salumi, del pesantissimo ed un po' indigesto pranzo domenicale a casa della nonna Abelarda, del regalo di Natale pacchiano e così via, in una escalation di pretese e richieste basate esclusivamente sul grado di maggiore o minore tolleranza del danneggiato e sulla sua capacità di sopportare i piccoli, inevitabili fastidi e disagi della vita quotidiana. A tutte queste ipotesi ben si addicono, più che le norme del codice civile, le parole di un filosofo, storico e scrittore che, sulla tolleranza, ci ha pure scritto un trattato: «che cosa è la tolleranza? E' la prerogativa dell'umanità. Siamo tutti impastati di debolezze e di errori; perdoniamoci reciprocamente le nostre sciocchezze: questa è la prima legge di natura» (Voltaire, *Dizionario filosofico*, 1764).

Vi aspetto alla prossima!

Francesca Bonaccorsi